



Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

letto il programma di liquidazione e i chiarimenti resi dal Liquidatore con successiva istanza;

preso atto, quanto alla cd. rottamazione quater cui ha aderito il debitore, che l'art. 1 comma 248 legge finanziaria 2022 prevede che *“Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché' di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili”*;


condivisa, dunque, l'opportunità di continuare il pagamento delle rate in prededuzione che, se da un lato non comportano una violazione dell'ordine dei privilegi, dall'altra consentono una riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;

preso atto delle stime effettuate per quanto concerne la componente immobiliare del patrimonio del debitore;

ricordato che, essendo la finalità quella di soddisfare il ceto creditorio in un'ottica di efficienza economica della procedura, gli immobili devono essere messi all'asta senza poter dare un ordine cronologico di priorità allo scopo preservare nel patrimonio del debitore un bene in luogo di un altro;

che analogo discorso vale per i beni mobili di cui è proprietario il debitore, atteso che nella liquidazione controllata non vi è la possibilità di selezionare i beni (che devono essere pignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.) in relazione alla tempistica di vendita;

rilevato, quanto alla non inclusione nel programma di liquidazione dell'auto e della moto, che il collegio si è già espresso in sede di apertura della liquidazione giudiziale circa la possibilità di utilizzo di tali beni sino a liquidazione;



ritenuto, dunque, come i beni in questione debbano essere inclusi nella liquidazione controllata, salvo ragioni di manifesta non convenienza della loro liquidazione, ragioni allo stato non documentate dal Gestore della Crisi;

visto l'art. 272 co. 2 CCI;



Il programma di liquidazione con le precisazioni di cui sopra.



Rimini, 17/06/2024



Il giudice delegato  
Dott.ssa Silvia Rossi

